



ALLEGATO 1 - FAC SIMILE (ogni progetto richiede la compilazione di uno specifico prospetto. Inoltre andrà compilato un analogo prospetto di riepilogo per tutte le iniziative avviate prima o dopo il 29/11/2008)

Progetti avviati prima del 29/11/2008

Progetto n. ...

(indicare descrizione del progetto)

Data di inizio ...

Tipologia di spesa	Anno 2008		Anno 2009	
	Importo	di cui per contratti con Università	Importo	di cui per contratti con Università
Ricercatori e tecnici;				
Attrezzature e strumenti di laboratorio;				
Fabbricati per centri di ricerca;				
Ricerca contrattuale e brevetti;				
Servizi di consulenza;				
Spese generali;				
Materiali				

Progetti avviati dal 29/11/2008

Progetto n. ...

(indicare descrizione del progetto)

Data di inizio ...

Tipologia di spesa	Anno 2008		Anno 2009	
	Importo	di cui per contratti con Università	Importo	di cui per contratti con Università
Ricercatori e tecnici;				
Attrezzature e strumenti di laboratorio;				
Fabbricati per centri di ricerca;				
Ricerca contrattuale e brevetti;				
Servizi di consulenza;				
Spese generali;				
Materiali				



ALLEGATO N. 2 - Normativa di riferimento

Si fa riferimento in particolare al provvedimento del 29/12/08 - Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, e successive modificazioni (mod. FRS), da presentare ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n° 185 (Pubblicato il 29/12/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244).

Le disposizioni sopra richiamate hanno stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese sia attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e che tale misura sia elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di **50 milioni di Euro** per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 2 del Decreto Legge 185 dispone, testualmente, che **siano ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:**

- a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a



fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Sono per contro non ammissibili le seguenti attività:

- a) Innovazione del processo ed innovazione organizzativa come definite dal paragrafo 2.2 lettere i) e j) della disciplina comunitaria (2006/C323/01).
- b) Per innovazione di processo i particolare si intende l'applicazione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi i cambiamenti significativi nelle tecniche e nelle attrezzature e/o nel software)
- c) Per innovazione organizzativa si intende l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro nelle relazioni esterne dell'impresa.

In base all'articolo 3 possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

L'articolo 4 interviene in relazione ai **costi ammissibili** e prevede che ai fini della determinazione del credito d'imposta in esame siano ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per ciascun periodo d'imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo. Con riferimento a tali costi è previsto che venga preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto "a progetto", in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo;
- b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.
Con riferimento ai costi di cui alla lettera b) e c), è previsto



che siano ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, recante i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;

- d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
- f) le spese generali, ammissibili, forfetariamente, nella misura del 10 per cento dei costi riportati alla lettera a);
- g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante **locazione finanziaria**, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del D.P.R.n.917/1986. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 5 del Decreto in esame prevede che l'impresa beneficiaria indichi, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

L'articolo 6 dispone in merito ai controlli sulla fruizione del credito.

In particolare, è previsto che i controlli siano effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, è previsto che i controlli possano essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, potrà esprimere il proprio parere ovvero disporre la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

Con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese sono tenute a **conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi** ed in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

- a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante



dell'impresa beneficiaria, o dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;

- b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, o del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, o del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

In relazione alla documentazione riferita ai punti *a), b), c)* e *d)*, essa dovrà essere predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e dovrà, altresì, essere controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

L'articolo 7 del Decreto, infine, prevede che qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate proceda al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della L.n.311/2004. Per quanto non disciplinato è previsto si applichino le disposizioni in materia di imposta sui redditi.